



# ***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26.07.2012

---

---

## Indice

<b>CAPO I.....</b>	<b>4</b>
<b>PRINCIPI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento .....	4
Art. 2 – Definizioni .....	4
Art. 3 – Finalità .....	5
Art. 4 – Trattamento dei dati personali .....	6
<b>CAPO II .....</b>	<b>6</b>
<b>OGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO .....</b>	<b>6</b>
Art. 5 – Notificazione .....	6
Art. 6 – Responsabile .....	6
Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo .....	7
Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell’impianto di videosorveglianza..	7
Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave .....	8
<b>CAPO III .....</b>	<b>8</b>
<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>8</b>
<b>Sezione I.....</b>	<b>8</b>
<b>RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>8</b>
Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	8
Art. 11 – Obblighi degli operatori .....	9
Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta.....	9
<b>Sezione II .....</b>	<b>10</b>
<b>DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI .....</b>	<b>10</b>
Art. 13 – Diritti dell’interessato.....	10
<b>Sezione III.....</b>	<b>11</b>
<b>SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI .....</b>	<b>11</b>
Art. 14 – Sicurezza dei dati .....	11
Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati.....	11
Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali.....	11
Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	11
<b>Sezione IV .....</b>	<b>12</b>
<b>COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI .....</b>	<b>12</b>
Art. 18 – Comunicazione .....	12
<b>CAPO IV .....</b>	<b>12</b>
<b>TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE .....</b>	<b>12</b>
Art. 19 – Tutela .....	12

---

---

<b>CAPO V.....</b>	<b>13</b>
<b>MODIFICHE.....</b>	<b>13</b>
Art. 20 – Modifiche regolamentari .....	13
<b>CAPO VI .....</b>	<b>13</b>
<b>NORME FINALI.....</b>	<b>13</b>
Articolo 21 – Provvedimenti attuativi .....	13
Articolo 22 – Norme di rinvio .....	13
Articolo 23 – Pubblicità del Regolamento .....	13
Articolo 24 – Entrata in vigore.....	14

---

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Anzola dell'Emilia.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservati i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

#### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
    - a) per “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
    - b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
    - c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
    - d) per “**titolare**”, l'Ente Comune di Anzola dell'Emilia, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
    - e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
    - f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
    - g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
-

- 
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - l) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
  - n) per “**codice**”, il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

### **Art. 3 – Finalità**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante impianti di videosorveglianza nel territorio del Comune di Anzola dell’Emilia e gestito dalla centrale operativa del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale “Terred’Acqua”, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
2. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.
3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Anzola dell’Emilia, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali e dello Statuto dei lavoratori Legge n. 300/1970.
4. La disponibilità tempestiva di immagini presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione delle pattuglie della Polizia Municipale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell’ordine.
5. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a tutelare il patrimonio pubblico.

---

#### **Art. 4 – Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

### **CAPO II**

#### **OGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

#### **Art. 5 – Notificazione**

1. Il Comune di Anzola dell'Emilia, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, attraverso il responsabile, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

#### **Art. 6 – Responsabile**

1. Il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
  2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
  3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
  4. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
-

- 
5. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio nel Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
  2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
  3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
  4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
  5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
-

---

## **Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato negli articoli precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

##### **Sezione I**

#### **RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

## **Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
    - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
    - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
    - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
    - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
    - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta.
  2. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.
  3. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successive alla rilevazione, presso la Centrale Operativa anche in caso in cui si debba aderire
-

---

ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

4. Eventuali allungamenti dei tempi di conservazione sono da valutarsi come eccezionali e comunque solo per necessità derivanti da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;
5. La cancellazione automatica da ogni supporto deve essere effettuata con apposita programmazione dei sistemi in modo da operare, al momento prefissato, anche mediante sovra registrazione e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
6. Il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli Incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettua in caso di:
  - riscontro ad eventuale richiesta di esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 7, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
  - richiesta per l'esercizio di un diritto di cui all'art. 7, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
  - richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
  - richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
  - altra causale relativa a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini conservate temporaneamente per le esclusive finalità istituzionali perseguite mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza.

#### **Art. 11 – Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli articoli precedenti e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Comandante.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Anzola dell'Emilia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente,

---

nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, che informi i cittadini che stanno per accedere o che si trovano in zona video sorvegliata e dell'eventuale registrazione.

## **Sezione II**

### ***DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI***

#### **Art. 13 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
    - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
    - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
    - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
      - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
      - la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
      - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
      - l'interessato ha inoltre facoltà di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
  2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
  3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
  5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, accompagnata dalla copia
-

- 
- di un documento di identità; il titolare o responsabile dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Sezione III**

#### **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

##### **Art. 14 – Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti degli articoli precedenti.
2. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
3. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata presso il comando della Polizia Locale non accessibile al pubblico.

##### **Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

##### **Art. 16 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

##### **Art. 17 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.
-

---

**Sezione IV**  
**COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

**Art. 18 – Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Anzola dell'Emilia a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

**CAPO IV**

**TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

**Art. 19 – Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

---

## **CAPO V**

### **MODIFICHE**

#### **Art. 20 – Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali a Roma, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell’approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

## **CAPO VI**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 21 – Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale l’individuazione, la modifica o l’ integrazione dei siti di ripresa sia permanenti che temporanei, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, a seguito dell’approvazione dei relativi progetti.

#### **Art. 22 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quello in data 8 aprile 2010.

#### **Art. 23 – Pubblicità del regolamento**

1. Copia dello stesso sarà pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa al Responsabile della Sicurezza, anche ai fini dell’adeguamento del documento programmatico sulla sicurezza, e ai Responsabili degli Uffici Comunali.
-

---

**Art. 24 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l'esecutività della delibera di approvazione.